



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/895 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2025

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per i protettori dell'udito, i dispositivi di protezione individuale contro le cadute, i protettori delle ginocchia, gli indumenti di protezione contro le punture di zecche e gli elmetti isolanti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere e completare il lavoro sulle norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell'arte generalmente riconosciuto al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II di tale regolamento.
- (3) La decisione di esecuzione C(2020) 7924 è stata modificata dalla decisione di esecuzione C(2024) 2750 della Commissione ⁽⁴⁾ al fine di adeguare l'ambito di applicazione della richiesta aggiungendo ed eliminando alcune norme per tenere conto dei più recenti progressi tecnici e scientifici, nonché degli ultimi sviluppi delle attività di normazione a livello internazionale ed europeo, e di prorogare il termine per le attività di normazione in relazione a determinate norme e progetti di norme, in quanto i lavori su alcuni di essi non avevano potuto essere completati entro i termini stabiliti nella decisione di esecuzione C(2020) 7924.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/425/oj>).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione, del 19 novembre 2020, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione C(2024) 2750 della Commissione, del 29 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione C(2020) 7924 relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (4) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha elaborato le nuove norme armonizzate seguenti a sostegno del regolamento (UE) 2016/425: EN 14404-2:2024 sui requisiti per i protettori del ginocchio indossabili (tipo 1), EN 14404-3:2024 sui requisiti per la combinazione individuale di ginocchiere e indumenti (tipo 2), EN 14404-4:2024 sui requisiti per la combinazione di ginocchiere e indumenti interoperabili (tipo 2), EN 14404-6:2024 sui requisiti per i sistemi di inginocchiamento (tipo 4) ed EN 17487:2024 sugli indumenti trattati con permetrina come articoli che supportano la protezione contro le punture di zecche.
- (5) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione ⁽⁵⁾: EN 352-2:2020 sugli inserti, EN 353-2:2002 sui dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile, EN 958:2017 sui sistemi di assorbimento di energia utilizzati nelle ascensioni per via ferrata ed EN 17109:2020 sui sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici.
- (6) Di conseguenza il CEN ha adottato le seguenti norme e le relative modifiche: EN 352-2:2020+A1:2024, EN 353-2:2024, EN 958:2024 ed EN 17109:2020+A1:2024.
- (7) Insieme al CEN, la Commissione ha valutato se le norme EN 352-2:2020+A1:2024, EN 353-2:2024, EN 958:2024, EN 14404-2:2024, EN 14404-3:2024, EN 14404-4:2024, EN 14404-6:2024, EN 17109:2020+A1:2024 ed EN 17487:2024 siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.
- (8) Le seguenti norme armonizzate e le relative modifiche soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425: EN 353-2:2024, EN 958:2024, EN 14404-2:2024, EN 14404-4:2024, EN 14404-6:2024, EN 17109:2020+A1:2024 ed EN 17487:2024. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate e delle relative modifiche nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) Esaminata la norma armonizzata EN 352-2:2020+A1:2024, la Commissione ha concluso che la norma non richiede che gli inserti abbiano un'etichetta recante il livello di riduzione acustica da essi fornito, e che pertanto non soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 3.5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425. Per quanto riguarda la norma armonizzata EN 14404-3:2024, la Commissione ha concluso che è necessaria anche la conformità al punto 5.5.1.3 di tale norma, in cui sono stabiliti i requisiti per le dimensioni della zona di protezione dei protettori delle ginocchia, per conferire una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.3.1, del regolamento (UE) 2016/425, che mira a garantire l'adeguamento del prodotto alla morfologia dell'utilizzatore. Tale punto non figura nell'allegato ZA della norma. È pertanto opportuno pubblicare queste norme armonizzate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con una limitazione.
- (10) Infine il Cenelec ha emesso una rettifica della norma armonizzata EN 50365:2023 relativa agli elmetti isolanti, il cui riferimento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con decisione di esecuzione (UE) 2023/941. Ciò ha avuto per esito la norma EN 50365:2023 quale rettificata dalla norma EN 50365:2023/AC:2024-09. La rettifica EN 50365:2023/AC:2024-09 è indispensabile per la corretta applicazione della norma EN 50365:2023 in quanto norma armonizzata. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento della norma EN 50365:2023, quale rettificata dalla norma EN 50365:2023/AC:2024-09, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (11) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità al regolamento (UE) 2016/425. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche in detto allegato.

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione, del 2 maggio 2023, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 dell'11.5.2023, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/941/oj).

- (12) È necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 352-2:2020, EN 353-2:2002, EN 958:2017, EN 17109:2020 ed EN 50365:2023 dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dato che tali norme sono state rivedute. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
- (14) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme rivedute, è necessario rinviare il ritiro del riferimento delle norme armonizzate EN 352-2:2020, EN 353-2:2002, EN 958:2017 ed EN 17109:2020.
- (15) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1) dell'allegato si applica a decorrere dal 16 novembre 2026.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 è così modificato:

- (1) le righe 21, 31, 67 e 175 sono soppresse;
- (2) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:

«21 bis.	EN 352-2:2020+A1:2024 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 2: Inserti Avvertenza: questa norma non comporta l'obbligo di apporre sul prodotto un'etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità a questa norma non conferisce pertanto una presunzione di conformità all'allegato II, punto 3.5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425.»;
«31 bis.	EN 353-2:2024 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute - parte 2: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile»;
«67 bis.	EN 958:2024 Attrezzatura per alpinismo - Sistemi di assorbimento di energia utilizzati nelle ascensioni per via ferrata - Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;
«147 bis.	EN 14404-2:2024 Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - parte 2: Requisiti per i protettori del ginocchio indossabili (tipo 1)»;
«147 ter.	EN 14404-3:2024 Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - parte 3: Requisiti per la combinazione individuale di ginocchiere e indumenti (tipo 2) Avvertenza: oltre che ai punti 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.5.1 e 5.5.5.2, è necessaria anche la conformità al punto 5.5.1.3 per conferire una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, punto 1.3.1, del regolamento (UE) 2016/425.»;
«147 quater.	EN 14404-4:2024 Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - parte 4: Requisiti per la combinazione di ginocchiere e indumenti interoperabili (tipo 2)»;
«147 quinquies.	EN 14404-6:2024 Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - parte 6: Requisiti per i sistemi di inginocchiamento (tipo 4)»;
«175 bis.	EN 17109:2020+A1:2024 Attrezzatura per alpinismo - Sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici - Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;
«177 bis.	EN 17487:2024 Indumenti di protezione - Indumenti trattati con permetrina come articoli che supportano la protezione contro le punture di zecche»;

- (3) la riga 189.I è sostituita dalla seguente:

«189.I	EN 50365:2023 Lavori sotto tensione – Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di media e bassa tensione EN 50365:2023/AC:2024-09».
--------	---